

(Codice interno: 444575)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 30 marzo 2021

**Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Approvazione delle nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia sismica.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, di concerto con il Vicepresidente Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

L'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sulla Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ed in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall'83 al 106 del Testo Unico.

La Regione del Veneto, utilizzando la facoltà concessa alle Regioni dal comma 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019), con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848 del 06/12/2019 e n. 967 del 14/07/2020 ha confermato in via transitoria, il previgente assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica, costituito, in particolare dall'art. 66 "Procedure per la realizzazione degli interventi" del Capo XII, "Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche", della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni ed i relativi criteri attuativi approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.

Tale conferma è stata limitata fino all'emanazione delle Linee Guida Ministeriali per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1 del citato art. 94bis (interventi "rilevanti", di "minor rilevanza" e "privi di rilevanza") e della "varianti non sostanziali" di cui al comma 2 del medesimo art. 94bis. Tali linee guida ministeriali sono state approvate con il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020).

Le citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848/2019 e n. 967/2020 hanno consentito di prorogare il regime transitorio, incaricando, tra l'altro, la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di analizzare e proporre le iniziative necessarie per la redazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1823 del 29/12/2020 la Regione del Veneto ha pertanto approvato le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi "rilevanti", di "minor rilevanza", "privi di rilevanza" e sulle varianti "non sostanziali", secondo quanto previsto dall'art.94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, indicando che le stesse entrano in vigore il 31 marzo 2021 e quindi di fatto prorogando fino al 30 marzo 2021 l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005, al fine di consentire, in attuazione a quanto stabilito con DGR 1848 del 06/03/2019 e DGR 967 del 14/07/2020, alle Aree cui afferiscono le Strutture competenti in materia di tutela e sviluppo del territorio e di risorse umane, di completare le iniziative necessarie all'implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed amministrativo.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato il provvedimento di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto, ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, elenco che entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul BUR avvenuta il 16 marzo 2021 e quindi in data 15 maggio 2021.

La Direzione Difesa del Suolo ha predisposto le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica, contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, che mirano a coordinare l'art. 66 della L.R. 27/2003 con il D.P.R. 380/01 e che sostituiscono quelle già previste dalla citata DGR n. 2122 del 2 agosto 2005.

SI propone altresì di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di predisporre ed approvare, entro il 20 aprile 2021, l'elenco degli elaborati progettuali da presentare per l'autorizzazione sismica, con i relativi contenuti, nonché gli schemi di denuncia e dei principali documenti di deposito nonché di renderli disponibili nel sito regionale, dandone tempestiva comunicazione agli Enti ed alle associazioni professionali di categoria.

Come detto la DGR n. 1823/2020 ha stabilito che le Linee Guida Regionali entrino in vigore il 31.03.2021, mentre il nuovo elenco delle zone sismiche di cui alla DGR n. 244/2021 entra in vigore il 15.05.2021. Tuttavia, al fine di evitare periodi transitori in cui solo una parte delle nuove disposizioni è già entrato in vigore e, al contempo, di garantire un adeguato preavviso ai cittadini ed ai professionisti ed ai comuni circa l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, si propone di confermare sino al 14 maggio 2021 le disposizioni in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005. Le nuove disposizioni entrano pertanto in vigore il giorno 15 maggio 2021, contestualmente alla nuova zonizzazione sismica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30/04/2020 (G.U. 15/05/2020)

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;

VISTE le DD.G.R. 2 agosto 2005, n.2122; 6 dicembre 2019, n. 1848; 14 luglio 2020, n. 967 e 09 marzo 2021, n. 244.

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di predisporre ed approvare entro il 20.04.2021 l'elenco degli elaborati progettuali da presentare per l'autorizzazione sismica, con i relativi contenuti, nonché gli schemi di denuncia e dei principali documenti di deposito;
4. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 15.05.2021 restando nel frattempo confermate quelle previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005;
5. di stabilire che le opere denunciate allo sportello unico comunale, ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, entro il 14 maggio 2021, continuano ad essere autorizzate secondo le procedure previste dalla D.G.R. 2122/2005 e che le opere denunciate successivamente alla data del 14 maggio 2021 saranno autorizzate secondo le disposizioni del presente provvedimento;
6. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'assunzione delle necessarie iniziative per informare i Comuni, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria interessati delle nuove procedure di cui al precedente punto 2;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR n. 378 del 30 marzo 2021

pag. 1 di 2

## DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E SULLA PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LE ZONE SISMICHE E PER GLI ABITATI DA CONSOLIDARE

1. Nelle zone sismiche e negli abitati dichiarati da consolidare chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, esclusivamente mediante modalità telematica allo Sportello Unico del Comune ove ricade l'intervento, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.  
Lo sportello unico del comune competente per territorio inoltra telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica, entro cinque giorni dal deposito, i progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.  
Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 dell'art. 93 del DPR 380/2001 è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 e della eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del DPR 380/2001.
2. Il deposito dovrà essere costituito dalla seguente documentazione:
  - denuncia dei lavori;
  - progetto debitamente sottoscritto da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
  - dichiarazione del progettista che asseveri, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del DPR 380/2001, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
3. Opere rilevanti in zone sismiche - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori di interventi "rilevanti" di cui all'Allegato A "*Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità*" alla D.G.R. 1823/2020, senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione di cui all'art. 94 del DPR 380/2001. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di autorizzazione, si intende formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 94 comma 2 bis del DPR 380/2001.  
A tal proposito si specifica che le tipologie di interventi di cui al punto 3 dell'allegato "A" della DGR 1823/2020 relativi ad "*edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile...*" sono quelle riportate nella DGRV 3645/2003 e nel DPCM 3685/2003.
4. Opere di minore rilevanza e prive di rilevanza in zone sismiche - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, per gli interventi "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" così come definiti dagli allegati B e C della DGRV 1823/2020 non è necessaria la preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del DPR 380/2001.



Per tali interventi, in questo primo periodo di applicazione del nuovo quadro normativo, al fine di non appesantire il carico burocratico sui cittadini, sui professionisti e sui comuni, anche alla luce dell'entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica, si ritiene di non prevedere temporaneamente le verifiche, salvi i casi in cui l'ufficio tecnico ritenga motivatamente di procedere al controllo, e ci si riserva di adottare, entro il 31.12.2021, i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli a campione.

5. Opere relative ad abitati da consolidare - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione ai sensi dell'art 61 del DPR 380/2001
6. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia non si procede ad autorizzazione sismica e non è richiesto il preavviso scritto per le varianti che si possono definire non sostanziali di cui all'Allegato D "*Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale*" alla DGR 1823/2020 in quanto non si introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.  
L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.  
La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e resa disponibile in cantiere; in ogni caso dovrà essere sottoscritta da progettista e Direttore dei lavori e recepita nel certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale.
7. Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del DPR n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso lo sportello unico del comune competente per territorio.

